



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 159 DEL 26/04/2011

OGGETTO: Servizio di distribuzione del Gas Matano. Affidamento incarico legale per impugnazione Decreto Ministero Sviluppo Economico istitutivo degli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46 – bis legge n. 222/2007.

L'anno duemilaundici il giorno **ventisei** del mese di **aprile**, alle ore **12,00** con la continuazione, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Marino Pasquale**, nella sua qualità di **Sindaco**

			Presenti	Assenti
1	Tarallo Lorenzo Gerardo	Vice Sindaco	SI	
2	Agresti Giuseppe	Assessore	SI	
3	Buccella Rosario	Assessore	SI	
4	Nacarlo Salvatore	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

- Che il D.Lgs. 23/05/2000 n° 164, in vigore dal 21.06.2000, ha recato la riforma del settore del gas metano prevedendo, in particolare, la separazione dell'attività di distribuzione da quella di vendita disponendo che quest'ultima è attività libera, esercitabile da ditte appositamente autorizzate dal Ministero dell'Industria (ora Ministero dello Sviluppo Economico), mentre quella di distribuzione è nell'attribuzione degli Enti locali che affidano il servizio di distribuzione del gas metano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a 12 anni;
- Che il citato Decreto Legislativo, all'art. 14, prevede altresì che gli Enti locali svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e che devono avviare la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio;
- Che sia il D.Lgs. n° 164/2000 che le successive disposizioni recate dalle leggi n° 239/04, n° 51/2006 prevedono termini diversi per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sicchè, allo stato sul territorio nazionale i rapporti negoziali tra i Gestori degli impianti di distribuzione del gas metano e gli Enti locali sono regolati da contratti di servizio che hanno scadenze estremamente disallineate nel tempo;
- Che le reti di distribuzione, per effetto delle vigenti disposizioni, rientrano nella disponibilità dell'Ente locale solo previa corresponsione al Gestore uscente di un rimborso, posto a carico del nuovo Gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- Che l'art. 46-bis della legge n° 222/2007 ha successivamente stabilito che:
 - i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentita la Conferenza unificata, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, e determinano misure per l'incentivazione delle relative operazioni di aggregazione;
 - i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, individuano anche i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legi-

slativo 23 maggio 2000, n. 164, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte, e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti;

CONSIDERATO :

- Che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 74 del 31.03.2011 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011, adottato di intesa dai Ministeri dello sviluppo Economico e per gli affari regionali, con il quale il territorio nazionale (con esclusione della Sardegna) è stato suddiviso in n° 177 ambiti;
- Che il suddetto Decreto:
 - non definisce il dettaglio dei Comuni appartenenti a ciascuno dei 177 ambiti;
 - ricomprende negli ambiti anche i Comuni non metanizzati;
 - vieta l'espletamento della gare per l'affidamento della gestione del servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, anche nei casi in cui le concessioni siano scadute, disponendo altresì che le gare in corso, per le quali non sia decorso il termine per la presentazione delle offerte, non possono essere utilmente concluse;
 - proroga le concessioni scadute fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento con la gara di ambito;

RITENUTO :

- Che le disposizioni recate dal Decreto sono di grave pregiudizio per gli interessi degli Enti locali, in quanto sottraggono in toto alla potestà degli stessi la titolarità delle gare per l'affidamento del servizio pubblico locale del gas che è di loro attribuzione, oltre a non stabilire tempi certi per la concreta attuazione degli ambiti, attesa la diversificazione della scadenza delle concessioni nei vari comuni, la mancata definizione del dettaglio dei comuni negli ambiti stessi, i tempi estremamente lunghi che potranno essere necessari per la definizione dei rapporti negoziali con i gestori uscenti, dal momento che, in tutti i casi, sono da definire i valori di riscatto degli impianti, con probabili lunghi contenziosi;

CONSIDERATO altresì che il fermo delle gare presenta profili di illegittimità anche per la mancanza di una norma primaria che lo disciplini;

RITENUTO pertanto che la frettolosa emanazione del suddetto Decreto apporti una grave turbativa alla gestione del pubblico servizio del gas metano, non perseguendo gli obiettivi posti dal legislatore con l'art. 46-bis della legge n° 222/2007 e che quindi sia opportuna una più approfondita disamina dei problemi del settore, essendo logico e di interesse pubblico:

1. garantire l'allineamento della scadenza di tutte le concessioni, in guisa da poter statuire un'unica data per l'entrata a regime degli ambiti;

2. prevedere un disegno degli ambiti su basi territoriali più omogenee e più ristrette, potendosi in tal modo assicurare la reale partecipazione degli Enti locali alla pianificazione degli interventi di sviluppo e adeguamento tecnologico sui propri impianti e al controllo effettivo e concreto dell'attività di distribuzione, senza la prevaricazione imposta da Linee Guida dettate dall'alto che non terrebbero adeguatamente conto delle specificità degli impianti e degli interessi locali;
3. assicurare una più adeguata partecipazione alle gare atteso che, con il previsto assetto, occorrerebbero ingentissime risorse finanziarie che i Gestori dovrebbero porre in campo nel caso di partecipazione a gare riferibili ad ambiti di notevole dimensioni territoriali quali attualmente individuati;
4. assicurare altresì la partecipazione alle gare da parte di un maggior numero di operatori, incentivando la concorrenza attraverso la previsione di un numero di ambiti superiore a 177 e ciò anche sulla scorta dello studio dell'Università Bocconi commissionato dall'ASSOGAS dal quale traspare, inequivocabilmente, che un numero di ambiti leggermente inferiore a quattrocento assicura la giusta efficienza ed economicità del servizio;
5. garantire la reale sopravvivenza, in una fase di grave crisi economica qual è quella attuale, dell'attività dei Gestori di media dimensione che, con il Decreto come formulato viene ad essere definitivamente minata a solo vantaggio di pochi operatori di grande dimensione che, di fatto, instaurerebbero sul territorio nazionale un autentico oligopolio nel settore della distribuzione del gas metano con la vanificazione della concorrenza;
6. dare la possibilità anche ai Comuni non metanizzati di poter procedere autonomamente alla programmazione della realizzazione del servizio pubblico del metano attraverso l'eventuale ricorso al progetto di finanza ex art. 153 del D.Lgs. n° 263/06 procedura che il decreto, di fatto, non consente più di poter attivare;

CONSIDERATO che è pertanto urgente procedere all'impugnazione del citato Decreto innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente:

PRESO ATTO che, a seguito di intese intercorse con i Sindaci di vari Comuni è stato verificato l'intento comune di procedere alla presentazione di un ricorso urgente affinché possa soprassedersi all'entrata in vigore del suddetto decreto, nelle more della definizione di criteri più organici e meno lesivi degli interessi degli Enti locali, sia metanizzati che non metanizzati;

DATO ATTO che il Comune di CAPACCIO intende procedere all'impugnazione del citato Decreto per le motivazioni innanzi riportate;

CONSIDERATO che per la tutela degli interessi del Comune di CAPACCIO in ordine all'impugnazione del Decreto occorre pertanto affidare incarico legale e che tale incarico può essere conferito all'avvocato Lodovico Visone con studio in Via Dogana Vecchia 40 – 84121 Salerno, legale che offre ampia garanzia e competenza specifica nella materia oggetto di impugnativa;

CONSIDERATO altresì che la spesa pro-quota, relativa al suddetto patrocinio legale da sostenersi dal Comune può determinarsi in € 500,00 oltre Cassa di previdenza ed IVA, per un importo complessivo di € 624,00# (Euro seicento ventiquattro/00);

VISTO il Decreto Ministeriale con il quale sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46-bis della legge n° 222/2007;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.m.ii.;


RITENUTO di dover provvedere all'impugnazione del suddetto Decreto;


ACQUISITO l'allegato parere in ordine alla *regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 267/2000 T.U. EE. LL.*

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Affidare all'avvocato Lodovico Visone con studio in Via Dogana Vecchia 40 84121 – Salerno, l'incarico per l'impugnazione, innanzi alla competente Autorità Giudiziaria Amministrativa, del Decreto Ministeriale 19 gennaio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 con il quale sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Minimi ex art. 46-bis della legge n° 222/2007 e dunque dar mandato al suddetto professionista per la tutela degli interessi del Comune di CAPACCIO nel giudizio da intentare, congiuntamente agli altri Comuni interessati, per il suddetto ricorso e per quanto altro si renda necessario;
3. Imputare la spesa conseguente alla suddetta azione legale, sul Bilancio del corrente esercizio;
4. Demandare ai Responsabile dei Servizi interessati i successivi adempimenti per l'attuazione del presente provvedimento;
5. Riservarsi l'adozione di qualsiasi ulteriore azione e/o provvedimenti ove se ne ravvisasse la necessità nel corso del procedimento;
6. Dichiarare la presente deliberazione, con separata, unanime e favorevole votazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 T.U. EE. LL.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA	UFFICI: UTC - CONTENZIOSO
Si esprime parere favorevole	I Responsabili
Capaccio (SA) 26/04/2011	

PER LA REGOLARITA' CONTABILE:	UFFICIO DI RAGIONERIA
Si esprime parere <u>FAVOREVOLE</u>	Il Responsabile del Servizio
Capaccio (SA) <u>26-04-2011</u>	

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'	
Si esprime parere _____	Il Segretario Generale
Capaccio (SA)	

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Segretario Generale
ANDREA D'AMORE

Il Sindaco
PASQUALE MARINO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009 è stata pubblicata sul sito WEB il giorno <u>19 MAG. 2011</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Data, <u>19 MAG. 2011</u> Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE

Il sottoscritto Segretario attesta: - che la presente deliberazione è stata pubblicata : dal _____ al _____ che nessuna richiesta di controllo è pervenuta. Data _____ Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota del <u>19 MAG. 2011</u> del _____ Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. <input type="checkbox"/> Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e senza richiesta di controllo. Data <u>19 MAG. 2011</u> Il Segretario Generale ANDREA D'AMORE
--